



“ANATOCISMO NEL MUTUO CON AMMORTAMENTO ALLA «FRANCESE» : TECNICA, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA”

Dott. Attilio Menchinelli

Dottore Commercialista in Carrara e Consulente Tecnico del
Tribunale

La CTU: caso pratico.

Marina di Carrara, 29 marzo 2019

PROBLEMATICHE LEGATE ALL'AMMORTAMENTO DEL MUTUO ALLA FRANCESE


- Requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del mutuo richiesto dalla disciplina ex art. 1418 c.c. e 1346 c.c.

- Effetti anatocistici ex art. 1283 c.c.

1. L'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE E' UNA METODOLOGIA DI RIMBORSO DEL MUTUO A RATE COSTANTI: il calcolo degli interessi può essere effettuato in capitalizzazione semplice o composta
2. CONTRATTI BANCARI: SONO IN CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE O COMPOSTA?
3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1194 E 1283 C.C.

1. L'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE E' UNA METODOLOGIA DI RIMBORSO DEL MUTUO A RATE COSTANTI: il calcolo degli interessi può essere effettuato in capitalizzazione semplice o composta

La Giurisprudenza prevalente nega l'esistenza di un effetto anatocistico dell'ammortamento alla francese sostenendo che questo utilizzi la capitalizzazione semplice.



- **Tribunale di Milano 05.05.2014 n. 5733:** *«In materia di contratto di mutuo, è legittimo il sistema c.d. alla francese, che garantisce il rispetto della regola dell'interesse semplice, non producendo interessi anatocistici.»*
- **Tribunale di Salerno 30.01.2015 n. 587:** *«Nel contratto di mutuo basato su ammortamento progressivo "alla francese" non si verifica alcun fenomeno anatocistico se la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, giacché interessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata.»*

- **Tribunale di Siena 17.07.2014:** *“In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerà gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.”*

- **Tribunale di Torino 10.01.2019 n. 86/2019:** «Laddove, come nel caso, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: (i) il capitale dato in prestito; (ii) il tasso di interesse fissato per periodi di pagamento; (iii) il numero di periodi di pagamento.


La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti e tale metodo non implica, per definizione, alcun fenomeno di anatocismo vietato.»

Le sentenze sopracitate hanno come fondamento la convinzione che non sussistano nel mutuo con ammortamento alla francese interessi anatocistici in quanto il calcolo degli interessi di periodo è effettuato sul debito residuo del periodo precedente. In sostanza, la convinzione è che, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma invece pagati come quota di interessi della rata di rimborso del mutuo.

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE

```
graph TD; A[AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE] --> B[CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE]; A --> C[CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA]; B --> D[No effetti anatocistici]; C --> E[Effetti anatocistici];
```

CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE
Rata decurtata interamente dal
capitale residuo



No effetti anatocistici

CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA
Rata decurtata nella sola sorte
capitale dal capitale residuo.




Effetti anatocistici

Il CTU e quindi le sentenze dovrebbero accertare quale legge finanziaria la Banca abbia utilizzato.

Le sentenze partono dall'assunto che

ammortamento alla francese = capitalizzazione semplice



tale uguaglianza è errata dal punto di vista matematico

I contratti per avere i requisiti della determinatezza e della determinabilità, oltre al capitale, al tasso, alla periodicità e alla durata dovrebbero indicare quale regime finanziario viene utilizzato affinché si possa avere un risultato univoco.

2. CONTRATTI BANCARI: SONO IN CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE O COMPOSTA?

- È errato affermare che per il calcolo degli interessi con l'ammortamento alla francese esista un unico metodo ossia la capitalizzazione semplice.
- È errato suddividere il contratto di mutuo in più periodi; il contratto è unico.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile

Sentenza 6 febbraio 2004, n. 2301

«Nella specie, trattandosi di mutuo, la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto ed, al contempo, causa di estinzione; ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione...

...Può, quindi, concludersi (come, peraltro, la sentenza impugnata ha correttamente concluso) che il beneficio del pagamento rateale è sola una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l'assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine dell'art. 1957 c. c. decorre non dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima.»

AD ESEMPIO..

Contratto mutuo con durata 20 anni

Periodicità: mensile

Numero rate: 240

Per poter sostenere che il piano di ammortamento alla francese applicato dalla banche sia in capitalizzazione semplice occorre considerare che il mutuo sia suddiviso in 240 periodi autonomi. È quello che di fatto hanno supposto le sentenze sopra citate.

Pertanto si può affermare che

- Il contratto di mutuo è unico e unico è il periodo.
- Gli interessi devono essere calcolati e accantonati in modo da non generare effetti anatocistici.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1194 E 821,1283 C.C.

Art. 1194 c.c. - Imputazione del pagamento agli interessi

“Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi”.

Art. 1283 c.c. - Anatocismo

“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

Art. 821, comma 3, c.c.

« I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto»

Parte della giurisprudenza interpreta l'art. 1194 c.c. facendo coincidere l'imputazione degli interessi con il calcolo degli stessi. In altre parole, secondo questa interpretazione, le singole rate del mutuo, calcolate con metodo di ammortamento alla francese, vengono, nel calcolo degli interessi, per quota parte imputate prima ad interessi e la parte restante a capitale.

Questa posizione non è condivisibile perché, in base a quanto sopra esposto, porrebbe l'art. 1194 c.c. in contrasto con l'art. 1283 c.c..

A parere del sottoscritto, i due articoli sopra citati, essendo norme imperative, non risultano ovviamente in contrasto fra loro in quanto operano su piani diversi.

L'art. 1283 c.c. si applica come criterio per il calcolo degli interessi; da ciò ne deriva che non è ammissibile l'ammortamento del mutuo in capitalizzazione composta, in quanto da questo ne deriverebbe il sorgere di interessi anatocistici.

L'art. 1194 c.c., invece, si applica, non come criterio di calcolo degli interessi, ma come criterio di imputazione del pagamento quando c'è la simultanea ricorrenza dei requisiti di esigibilità e di liquidità del capitale e degli interessi, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice. Avremmo, quindi, che nel normale svolgimento del mutuo l'art. 1194 c.c. non si applica, in quanto in costanza di applicazione del piano di rimborso concordato, la scadenza del debito per interessi precede quella del capitale residuo di riferimento, sul quale essi sono computati.

L'art. 1194 c.c. si applicherà, invece, nei casi di chiusura anticipata del mutuo. Ad esempio nel caso in cui il mutuo venga rimborsato anticipatamente, le rate pagate fino a quel momento andranno imputate prima ad interessi e poi a diminuzione del capitale.

PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCECE IN CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE

| periodo | Rata | Sommatoria rate | Interessi | Capitale ai sensi art. 1194 c.c. (A) | Rimborso Cap. ai sensi art. 1194 c.c. (C-A) | Capitale ai sensi art. 1283 c.c. (B) | Rimborso Cap. ai sensi art. 1283 c.c. (C-B) | Res. c/int. | Sommatoria Capitale Restituito |
|---------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------|--------------------------------|
| 0 | | | | | € 100.000,00 | | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1 | € 6.930,69 | € 6.930,69 | € 5.000,00 | € 1.930,69 | € 98.069,31 | € 6.930,69 | € 93.069,31 | € 5.000,00 | € 1.930,69 |
| 2 | € 6.930,69 | € 13.861,38 | € 4.653,47 | € 2.277,23 | € 95.792,08 | € 6.930,69 | € 86.138,62 | € 9.653,46 | € 4.207,92 |
| 3 | € 6.930,69 | € 20.792,07 | € 4.306,93 | € 2.623,76 | € 93.168,32 | € 6.930,69 | € 79.207,93 | € 13.960,39 | € 6.831,68 |
| 4 | € 6.930,69 | € 27.722,76 | € 3.960,40 | € 2.970,30 | € 90.198,01 | € 6.930,69 | € 72.277,24 | € 17.920,77 | € 9.801,99 |
| 5 | € 6.930,69 | € 34.653,45 | € 3.613,86 | € 3.316,83 | € 86.881,19 | € 6.930,69 | € 65.346,55 | € 21.534,64 | € 13.118,82 |
| 6 | € 6.930,69 | € 41.584,14 | € 3.267,33 | € 3.663,37 | € 83.217,81 | € 6.930,69 | € 58.415,86 | € 24.801,95 | € 16.782,19 |
| 7 | € 6.930,69 | € 48.514,83 | € 2.920,79 | € 4.009,90 | € 79.207,92 | € 6.930,69 | € 51.485,17 | € 27.722,75 | € 20.792,08 |
| 8 | € 6.930,69 | € 55.445,52 | € 2.574,26 | € 4.356,44 | € 74.851,47 | € 6.930,69 | € 44.554,48 | € 30.296,99 | € 25.148,53 |
| 9 | € 6.930,69 | € 62.376,21 | € 2.227,72 | € 4.702,97 | € 70.148,51 | € 6.930,69 | € 37.623,79 | € 32.524,72 | € 29.851,49 |
| 10 | € 6.930,69 | € 69.306,90 | € 1.881,19 | € 5.049,50 | € 65.099,01 | € 6.930,69 | € 30.693,10 | € 34.405,91 | € 34.900,99 |
| 11 | € 6.930,69 | € 76.237,59 | € 1.534,65 | € 5.396,06 | € 59.702,95 | € 6.930,69 | € 23.762,41 | € 35.940,54 | € 40.297,05 |
| 12 | € 6.930,69 | € 83.168,28 | € 1.188,12 | € 5.742,57 | € 53.960,38 | € 6.930,69 | € 16.831,72 | € 37.128,66 | € 46.039,62 |
| 13 | € 6.930,69 | € 90.098,97 | € 841,58 | € 6.089,11 | € 47.871,27 | € 6.930,69 | € 9.901,03 | € 37.970,24 | € 52.128,73 |
| 14 | € 6.930,69 | € 97.029,66 | € 495,05 | € 6.435,64 | € 41.435,63 | € 6.930,69 | € 2.970,34 | € 38.465,29 | € 58.564,37 |
| 15 | € 6.930,69 | € 103.960,35 | € 148,52 | € 6.782,18 | € 34.653,45 | € 2.970,34 | € 0,00 | € 34.653,45 | € 65.346,55 |
| 16 | € 6.930,69 | € 110.891,04 | € 0,00 | € 6.930,69 | € 27.722,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 27.722,76 | € 72.277,24 |
| 17 | € 6.930,69 | € 117.821,73 | € 0,00 | € 6.930,69 | € 20.792,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.792,07 | € 79.207,93 |
| 18 | € 6.930,69 | € 124.752,42 | € 0,00 | € 6.930,69 | € 13.861,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.861,38 | € 86.138,62 |
| 19 | € 6.930,69 | € 131.683,11 | € 0,00 | € 6.930,69 | € 6.930,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.930,69 | € 93.069,31 |
| 20 | € 6.930,69 | € 138.613,80 | € 0,00 | € 6.930,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 |
| TOTALE | € 138.613,86 | | € 38.613,86 | € 100.000,00 | | | | | |

Ad esempio supponiamo di procedere alla chiusura anticipata del mutuo al tempo 10; avremmo quindi rimborsato rate per un importo totale di € 69.306,90 ($=6.930,69 \cdot 10$). Questo importo andrà imputato, in base all'art. 1194 c.c., per € 34.405,94 ad interessi calcolati al tempo 10 (relativi alla sommatoria della colonna "interessi" maturati fino a quel momento) e per i restanti € 34.900,96 ($= 69.306,90 - 34.405,94$) a diminuzione del capitale (avremmo quindi un importo ancora da rimborsare di capitale pari ad € 65.099,01 $= 100.000 - 34.900,96$).

Si ha anatocismo non soltanto quando gli interessi vengono calcolati sul montante, ovvero capitale + interessi, ma anche quando gli interessi vengono pagati in luogo del capitale e quindi capitalizzati.

E' mia opinione che l'art. 1194 c.c. e l'art. 1283 c.c.. non risultano in contrasto fra loro poiché operano su piani diversi. L'art. 1283 c.c. si applica come criterio per il calcolo degli interessi mentre l'art. 1194 c.c., si applica, non come criterio di calcolo degli interessi, ma come criterio di imputazione del pagamento quando il debito per gli interessi è scaduto e quindi certo ed esigibile.

Un piano di ammortamento di un mutuo, per non essere in contrasto con la normativa vigente, deve rispettare contestualmente l'art. 1194 c.c. e l'art. 1283 c.c..

Progressività nel regime in capitalizzazione composta

Supponiamo che:

- Finanziamento con ammortamento alla «francese»
- Capitale: 100.000,00 euro
- Tan: 5%
- Rata annuale, durata finanziamento di 1,10,20 e 30 anni

| Ipotesi di mutuo | Annualità | Tasso in capitalizzazione composta | Tasso corrispondente in capitalizzazione semplice |
|------------------|-----------|------------------------------------|---|
| Ipotesi 1 | 1 | 5% | 5% |
| Ipotesi 2 | 10 | 5% | 6,75% |
| Ipotesi 3 | 20 | 5% | 8,97% |
| Ipotesi 4 | 30 | 5% | 11,61% |



**GRAZIE A TUTTI PER
L'ATTENZIONE**

Dott. Menchinelli Attilio

e-mail: a.menchinelli@sofat.it